

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-530 del 07/03/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA EL MA DI ELEUTERI MASSIMO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONI CON MACCHINE UTENSILI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBIcato IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA MARCONI 126.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-542 del 07/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA EL MA DI ELEUTERI MASSIMO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONI CON MACCHINE UTENSILI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA MARCONI 126.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**PRESO ATTO** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*; attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA la seguente documentazione:**

- istanza della Ditta EL MA DI ELEUTERI MASSIMO, presentata, ai sensi della vigente normativa, al SUAP del Comune di Alseno e trasmessa dallo stesso con nota PEC il 9/12/2015 prot. n. 10681 (prot. prov.le n. 72286 in pari data) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazioni con macchine utensili" svolta nello stabilimento in oggetto. Tale istanza è stata presentata relativamente all'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- documentazione integrativa pervenuta con nota 19.1.2016 del SUAP (prot. arpaee n. 653 del 29.1.2016) con la quale l'Azienda riformulava l'istanza di AUA relativa all'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, presentando altresì la comunicazione relativa all'impatto acustico;

**RILEVATO CHE** le le emissioni in atmosfera deriveranno da macchine utensili lubrorefrigerate (emissioni E1, E2 ed E3) e dalla saldatura, con conseguente smerigliatura (emissione E4). Viene esclusa la presenza di emissioni diffuse;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota prot. n. 1586 del 23.2.2016 di trasmissione del rapporto tecnico del Servizio Territoriale di Arpaee che ha espresso parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera secondo determinate prescrizioni;
- nota del 25.2.2016 (acquisita al prot. arpaee n. 1740 in pari data) con cui il Comune di Alseno ha formulato parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e la matrice rumore;
- nota 26.2.2016 prot. 8940 con la quale il Dipartimento di Sanità pubblica ha ritenuto di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, osservando peraltro che la ditta dovrà mantenere le schede di sicurezza delle materie prime aggiornate al regolamento REACH/CLP;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 1/3/2016, ha espresso parere favorevole al rilascio alla EL MA DI ELEUTERI MASSIMO dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazioni con macchine utensili" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, " *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante " *Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D.Lgs. n. 160/2010 " *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, " *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO** inoltre il Regolamento arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **EL MA DI ELEUTERI MASSIMO** (COD. FISC. LTRMSM70H11D611R) – avente sede legale in Comune di Alseno (PC), Via Galilei 159 – per l'attività di "lavorazioni con macchine utensili" svolta presso lo stabilimento di Alseno, Via Marconi 126. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE N. E1 – REPARTO MACCHINE UTENSILI**

Portata massima	7000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Di cui	
Nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E2 – REPARTO MACCHINE UTENSILI**

Portata massima	7000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Di cui	
Nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E3 – REPARTO MACCHINE UTENSILI**

Portata massima	7000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Di cui	
Nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE N. E4 – REPARTO PROTOTIPI**

Portata massima	1550 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	60 gg/anno
Altezza minima	6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossidi di carbonio	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) i camini di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. M.U.422 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate e della velocità**;
  - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
  - metodo UNI EN 15058 o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
  - metodo ISTISAN 98/2 All.1 al D.M. 25.8.2000 o analizzatori celle elettrochimiche, per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e di zolfo**;
  - metodo UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759 per la determinazione delle **nebbie oleose**;
- c) La durata dei campionamenti per la misura del **materiale particolare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento e devono avere una frequenza almeno annuale;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a tre mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP del provvedimento conclusivo;
- h) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP del provvedimento conclusivo;
- i) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dell'insediamento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- j) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella

comunicazione del gestore;

3. **di fare salvo che**, il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**